

Responsabilità genitoriale: vincoli, deleghe, tutele

Parte I

I dirigenti scolastici si trovano di frequente a dover gestire, loro malgrado, conflitti tra genitori separati o divorziati, che pretendono di far valere i propri diritti, spesso pretestuosamente, coinvolgendo nelle loro battaglie i docenti e tutto il personale scolastico, oltre ai loro figli.

Qual è la regola

L'articolo 337-ter del Codice civile disciplina la responsabilità genitoriale, stabilendo che per quanto riguarda le scelte relative a salute e istruzione dei figli sono responsabili in egual misura entrambi i genitori, laddove non sia esplicitamente previsto altro da un giudice all'esito di una controversia:

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

In questo quadro, rispetto a tutte le **scelte di particolare importanza per l'iter scolastico** e formativo del minore (iscrizioni, nulla osta, etc.) è obbligatorio acquisire il parere positivo di entrambi i genitori. Naturalmente è possibile prevedere anche la firma di un solo genitore, previa dichiarazione da parte di quest'ultimo di avere condiviso la scelta anche con l'altro.

Nello stesso articolo del Codice si specifica poi che *Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.* Questo implica che **per le questioni più circoscritte e limitate ad aspetti di minore rilevanza**, come le deleghe alla ripresa dei bambini da scuola, o le autorizzazioni a gite e uscite didattiche, sia possibile acquisire anche solo la firma di chi in quel dato momento stia esercitando separatamente la responsabilità genitoriale.

Quali sono le eccezioni

Nell'art. 337-quater si chiariscono invece le condizioni di **affidamento a un solo genitore**, disposto da un giudice laddove si ravvisi con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, esercita da solo la responsabilità genitoriale su di essi. A meno che non sia stato diversamente stabilito (determinando il cosiddetto **affido superesclusivo**), **le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate comunque da entrambi i genitori**. Il genitore cui i figli non sono affidati infatti mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Anche il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale mantiene il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio (art. 316, u.c., c.c.), benché, in questo caso, non partecipi ovviamente alle decisioni che lo riguardano.

Va da sé, inoltre, che in caso di morte, o impedimento dovuto a causa di forza maggiore (malattia invalidante, incapacità di intendere e di volere, etc.), come anche in seguito a scomparsa, o allontanamento definitivo di uno dei due genitori, sarà soltanto l'altro a conservare i diritti connessi alla responsabilità genitoriale, salvo sempre diversa ed esplicita decisione giudiziale. Sono, questi, casi di **famiglie monoparentali** (dove il secondo genitore è defunto o ignoto o si è reso irreperibile).

È onere dei genitori produrre alla scuola i provvedimenti giudiziali che riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale.